



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 662 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO A NORMA DEL D.LGS. N. 152/06. F.LLI BOSCOLO SALE S.N.C. COMUNE DI CHIOGGIA - VIA P.E. VENTURINI, 99 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO. NUOVA AUTORIZZAZIONE.

Il dirigente

Visto che:

con nota del 13.2.2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 13864/12 del 15.2.2012 la Società F.Lli Boscolo Sale S.n.c. con impianto situato in comune di Chioggia, Via P.E. Venturini, 99 - meglio individuato al Fg. 38, mapp. 619 del catasto terreni del Comune stesso ha presentato la richiesta di autorizzazione preventiva alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli di cui è titolare;

la Società in oggetto ha allegato alla richiesta presentata gli elaborati e la relazione tecnica, che comprende il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;

il D.M. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

secondo l'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999: "*Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico*";

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - al Presidente della Provincia compete la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 "(...) *Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia*

si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale”

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca “*Norme in materia ambientale*” e comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 è stato approvato il piano di tutela delle acque;

l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*;

sussistono i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di trattamento a servizio dall’attività di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli in oggetto, a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità previsti nella tabella A - sezioni 1 e 2 - allegata al D.M. 30 luglio 1999;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un’istruttoria su quanto richiesto;

il presente provvedimento non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) secondo il dettato dell’articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 modificata dalla legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e della circolare esplicativa 9 agosto 2002, n. 12 (parte seconda, tabella, lettera E), approvata con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 2 agosto 2002, n. 2106;

con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

questo Settore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è il soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto al punto 3 “Valutazione - fase conclusiva” dell’allegato A alla DGRV 3173/06;

nella stessa nota la Società in oggetto ha trasmesso la valutazione di incidenza – autodichiarazione in merito la non significatività dell’intervento sulla rete Natura 2000;

con determina prot. n. 17069 del 24.2.2012 è stata accettata l’asseverazione di non incidenza ambientale;

sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DETERMINA

Art. 1 - La Società F.lli Boscolo Sale S.n.c., con impianto situato in Via P.E. Venturini, 99 in comune di Chioggia (VE) - meglio individuato al Fg. 38, mapp. 619 del catasto terreni del Comune stesso è autorizzata preventivamente – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall’attività di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli di cui è titolare.

Art. 2 - L’autorizzazione di cui all’Art. 1 costituisce anche autorizzazione allo scarico nel fossato tombinato privato posto ad ovest della proprietà collegato al Canale della Fossetta a norma dell’articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Art. 3 - La presente autorizzazione **decorre dal 12.3.2012 e ha validità sino al 12.3.2016.**
- Art. 4 - Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1 e 2 allegata decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- Art. 5 - La Società è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, a monte del pozzetto di ispezione dell'impianto di trattamento un misuratore/registratore di portata in continuo, e un pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- Art. 6 - E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, citato in premessa.
- Art. 7 - La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Società e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V e alla Provincia di Venezia.
- Art. 8 - La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato secondo le norme vigenti in materia di rifiuti per i fanghi prodotti, per il materiale grigliato, dei filtri a carboni attivi esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo scaricato nell'anno solare precedente; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.
- Art. 9 - Entro 60 giorni dalla data di comunicazione, prevista dal precedente Art. 6, di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito sulle tre ore, con prelievi effettuati ad intervalli di tempo non superiori a 20' dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, BOD₅, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali e grassi e oli: animali e vegetali.

Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.

- Art. 10 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del titolare della Ditta almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della scadenza.

Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui all'Art. 9; **il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova** – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

- Art. 11 - A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente

a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

- Art. 12 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti
- Art. 13 - La presente autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.
- Art. 14 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente.
- Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia
- Art. 16 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Società in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio, al Consorzio di Bonifica "Bacchiglione" e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- Art. 17 - Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione della stessa da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN